



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

Via San Lazzaro n°36 - 18100 Imperia
TEL: +39/018366061 - e-mail: cpimperia@mit.gov.it - P.E.C.: cp-imperia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO NEL
PORTO DI IMPERIA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l’art. 17 della predetta legge, che attribuisce alle Autorità Marittime, laddove non istituite le Autorità di Sistema Portuale, la disciplina in materia di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese portuali di cui all’art. 16 della menzionata legge;

VISTE le disposizioni attuative di cui al D.M. 6 .02.2001, n. 132;

VISTA la propria Ordinanza n. 113/2018 in data 10.07.2018, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di cui all’art. 17, comma 10, della legge n. 84/1994;

VISTA la nota assunta a prot. n. 5412 in data 19.03.2024 con la quale la C.L.P. L. Maresca S.c.a.r.l., impresa attualmente autorizzata ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84/1994 alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Imperia, ha manifestato la necessità di procedere alla revisione del predetto Regolamento;

CONSIDERATI l’evoluzione ed il conseguente mutamento delle dinamiche dei traffici commerciali del porto di Imperia, tali da giustificare l’adozione di un aggiornamento del previgente Regolamento;

PRESO ATTO degli esiti della Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 08.05.2024, in merito alla revisione del predetto Regolamento;

VISTA la propria Ordinanza n. 19/2004 in data 02.08.2004, recante “Regolamento del porto di Imperia” e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la fornitura di lavoro portuale temporaneo per il porto di Imperia, secondo quanto disposto dalla legge n. 84/1994;

ORDINA

Articolo 1

1. È approvato il “Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Imperia”, allegato e parte integrante del presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza 1° luglio 2024.
2. L’Ordinanza n. 113/2018 in premessa richiamata è abrogata.



Articolo 2

1. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro e le norme sanzionatorie di cui all'allegato Regolamento e quelle espressamente previste dalla legge n. 84/1994, i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o illecito amministrativo, e saranno ritenuti responsabili in sede civile, penale ed amministrativa, dei danni causati a persone e/o cose in ragione della loro condotta.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 - a) trasmissione al Comune di Imperia ed alle pubbliche amministrazioni interessate;
 - b) trasmissione ai componenti la Commissione Consultiva Locale ed alle imprese di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994 attualmente autorizzate ad operare nel porto di Imperia;
 - c) pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/imperia.

Imperia, (vedasi data protocollo)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo PRANTNER

*documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgvo 82/2005 art. 21*



**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
NEL PORTO DI IMPERIA****Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- *Autorità*: Autorità Marittima di Imperia;
- *Legge*: la legge n° 84 del 28/1/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- *Regolamento*: il presente regolamento;
- *Operazioni portuali*: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della Legge;
- *Servizi portuali*: attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definite dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- *Ciclo delle operazioni portuali*: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle Imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 132/01;
- *Impresa fornitrice*: impresa autorizzata dall'Autorità ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 84/94 a fornire lavoro portuale temporaneo;
- *Imprese utilizzatrici*: Imprese autorizzate ex artt. 16, 18 della L. 84/94 per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali;
- *Lavoratore temporaneo*: lavoratore alle dipendenze dell'impresa fornitrice;
- *Prestazioni di lavoro temporaneo*: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei sotto il controllo, organizzazione e direzione dell'Impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo della Impresa medesima;
- *Autorizzazione*: l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità all'Impresa fornitrice per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- *Cauzione*: la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata ai sensi del presente Regolamento è tenuta a corrispondere a garanzia del corretto esercizio delle attività svolte;
- *Tariffe*: i costi delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'Impresa fornitrice alle Imprese utilizzatrici.

**Articolo 2
Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Autorità per disciplinare, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della L. 84/94 e ss.mm.ii., l'attività dell'Impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell'ambito del porto di Imperia, alle Imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. 84/94.

2. L'attività dell'Impresa fornitrice, che deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo alle Imprese ex artt. 16 e 18 della *Legge*, autorizzate all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, consiste in:

- selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico;
- acquisizione di ulteriori risorse umane attraverso il ricorso ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ovvero agenzie di somministrazione, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente;
- formazione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle Imprese utilizzatrici;
- avviamento dei lavoratori portuali temporanei alle Imprese utilizzatrici;
- gestione amministrativa e contabile delle risorse umane disponibili.

Articolo 3

Rilascio e durata dell'autorizzazione

1. Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'Autorità provvede, entro 120 giorni dall'individuazione dell'Impresa al rilascio della stessa dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

2. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 84/94 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e del Decreto del Ministro dei Trasporti n°132/2001; detta dismissione può avvenire anche successivamente all'individuazione dell'Impresa che sarà autorizzata alla fornitura del lavoro temporaneo.

3. La durata dell'autorizzazione viene stabilita di volta in volta dall'Autorità nell'atto di approvazione del disciplinare relativo al procedimento di individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Imperia, ai sensi dell'art.17 L.84/94, considerando le effettive esigenze e prospettive future dei traffici portuali

Articolo 4

Organico dell'Impresa fornitrice

1. L'impresa fornitrice di manodopera temporanea deve mantenere un organico minimo di 4 lavoratori portuali temporanei da avviare presso le Imprese utilizzatrici.

2. Il suddetto numero può essere rideterminato in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte e della composizione e del numero delle Imprese portuali autorizzate ex art. 16 L. 84/94, con atto della Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, in base alla valutazione annuale della congruità dell'organico come previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Nel rideterminare l'organico dell'Impresa fornitrice si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- numero massimo dei lavoratori temporanei impiegabili dalle Imprese utilizzatrici stabilito ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. c) della L. 84/94;
- qualifiche professionali maggiormente richieste;
- andamento del traffico e previsioni di sviluppo;
- livello di utilizzo del lavoro temporaneo da parte delle Imprese utilizzatrici;
- andamento della fruizione del lavoro temporaneo da parte dell'impresa fornitrice;

- salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alla tipologia di operazioni da effettuare.
4. Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc., l'eventuale assunzione di nuovo personale, per il reintegro dell'organico, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, che procederà a verificare l'attualità della consistenza qualitativa e quantitativa di cui al paragrafo 1.
5. In caso d'aumento e/o di reintegro del personale, l'Impresa fornitrice deve dare la preferenza di assunzione ai lavoratori provenienti da esuberi registrati dalle Imprese operanti nell'ambito del porto di Imperia.

Articolo 5

Avviamento della manodopera temporanea

1. L'Impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle Imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime; i lavoratori temporanei svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'Impresa utilizzatrice.
2. Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità, rispettando l'ordine di presentazione delle stesse e nei limiti massimi previsti per ogni Impresa utilizzatrice dall'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale.
3. L'Impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei nel rispetto di uno o più ruoli predisposti in base alla specializzazione dei singoli lavoratori. L'avviamento viene effettuato con criteri di imparzialità e trasparenza per il numero di giornate richieste dalle Imprese utilizzatrici.
4. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e può riguardare uno o più turni o una o più navi. Per la richiesta a turni l'Impresa utilizzatrice indicherà i giorni ed i turni ai quali si riferisce la richiesta nonché le operazioni o servizi da svolgere. Per la richiesta a nave l'Impresa utilizzatrice indica il nome della nave e la data di previsto inizio delle operazioni o servizi portuali e le operazioni o i servizi da espletare. La richiesta a nave comporta l'impiego dei lavoratori avviati per tutta la durata delle operazioni o servizi portuali indicati, da effettuare durante la sosta della nave.
5. È ammessa la richiesta nominativa di avviamento al lavoro temporaneo per singoli lavoratori per periodi continuativi di impiego non inferiori a tre mesi.
6. L'Impresa fornitrice non deve concedere ferie o permessi ad un numero eccessivo di lavoratori al fine di garantire la disponibilità di manodopera temporanea sufficiente per buona operatività portuale.
7. Il personale che non ha goduto le ferie durante i periodi di picchi di lavoro può scegliere un ulteriore periodo. L'Impresa fornitrice deve fare in modo che l'organico effettivamente disponibile, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità, non scenda in nessun momento al di sotto del 70% di quello totale. Il mancato avviamento della manodopera temporanea richiesta dalle Imprese utilizzatrici, causato dalla mancata osservanza della disposizione di cui sopra, nei casi più gravi e reiterati, comporta la decadenza dall'autorizzazione dell'Impresa fornitrice ed il risarcimento dei danni arrecati alle Imprese utilizzatrici richiedenti.
8. L'Impresa fornitrice deve tenere costantemente aggiornati i dati d'impiego e non dei lavoratori al fine di consentire la facile individuazione delle giornate di avviamento, di assenza giustificate (ferie, permessi, malattia, infortunio ecc.), di sciopero ecc. e la disponibilità residua di manodopera a cui riconoscere il mancato avviamento. I predetti dati devono essere raccolti in



prospetti giornalieri e riepilogativi mensili in modo che l'Autorità possa controllarli in ogni momento.

9. L'Impresa fornitrice è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un regolamento che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro. Detto regolamento è soggetto all'approvazione dell'Autorità sentita la Commissione Consultiva Locale.

10. La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 12 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Articolo 6

Sostituzione dei lavoratori temporanei

1. L'Impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.

2. L'Impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008 ed all'art.4 del D.Lvo 272/99;
- disturbo o intralcio all'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

3. La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.

4. In caso di contestazione del lavoratore l'Impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.

5. Ai lavoratori temporanei avviati al lavoro presso le ditte utilizzatrici si applicano, oltre al contratto collettivo di lavoro unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ed ai relativi accordi di 2° livello, anche il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro previsti per i dipendenti delle stesse Imprese utilizzatrici, qualora più favorevoli.

Articolo 7

Tariffe

1. Le tariffe per ogni avviamento al lavoro temporaneo saranno approvate con apposito provvedimento dell'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, tenendo conto del costo della manodopera, dei costi di gestione e del rischio d'impresa, in ogni modo in conformità al Contratto Nazionale di Categoria approvato.

Art.8

Doveri dei lavoratori temporanei

1. Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle Imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata. Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'Impresa fornitrice.

Art. 9

Doveri delle Imprese utilizzatrici

1. Le Imprese utilizzatrici sono tenute ad impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel Contratto Collettivo di Lavoro Unico Nazionale di riferimento.

2. Devono rispettare puntualmente il vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, le normative in materia di lavoro, ed in particolare sulla sicurezza, come previsto dai Decreti Legislativi 81/2008 e 272/99.

3. Devono fornire, a facoltà dell'Impresa fornitrice, prima d'ogni operazione, una garanzia proporzionata al pagamento delle prestazioni; eventuali contestazioni non danno diritto al richiedente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti per le prestazioni ricevute, fatte salve le tutele di legge; la sospensione dei pagamenti dà all'impresa fornitrice diritto all'escussione automatica delle garanzie, se prestate, senza che il richiedente possa opporre eccezioni di sorta.

4. Devono rispondere nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni; il lavoratore temporaneo inoltre non risponde dei danni arrecati all'Impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave; a tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione per ogni tipo di danno a persone e/o cose, eventualmente provocato dal lavoratore temporaneo, con rinuncia alla rivalsa nei confronti dello stesso e dell'Impresa fornitrice.

5. Devono rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice.

6. Non devono computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'Impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art.10

Doveri dell'Impresa fornitrice

1. L'Impresa fornitrice non può avviare lavoratori temporanei in numero e con qualifiche non richieste dalle Imprese utilizzatrici.

2. La suddetta Impresa deve presentare all'Autorità ogni mese, entro i primi quindici giorni successivi al mese di riferimento, un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:

- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;

- totale fatturato.

3. L'Impresa fornitrice deve, in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
4. L'Impresa fornitrice dovrà dare garanzie sull'idoneità fisica allo svolgimento della mansione operativa assegnata ad ogni lavoratore temporaneo impiegato.
5. I lavoratori dell'Impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 84/1994.
6. Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'Impresa fornitrice potrà rivolgersi, quale Impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 196/1997, qualora non abbia, anche in presenza di richieste di specifiche professionalità, personale sufficiente.
7. Qualora l'andamento del mercato lo richieda, l'Impresa fornitrice dovrà assumere a tempo indeterminato i lavoratori provenienti dagli esuberi registrati dalle Imprese operanti nel Porto di Imperia.
8. L'Impresa fornitrice è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'Impresa medesima, la consistenza e le qualifiche del personale, ecc. .
9. L'Impresa autorizzata è tenuta, a titolo di garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Marittima a versare entro la data di inizio dell'attività, un deposito cauzionale di cui al successivo art. 12.
10. L'Impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità, ai sensi della L.84/94, che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

Art.11

Aggiornamento professionale e sicurezza

1. L'Impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, nonché per le mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale, spetta all'impresa utilizzatrice.
3. L'Impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'Impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici del lavoro da effettuare; l'impresa utilizzatrice non può avviare i lavoratori temporanei se non ha provveduto ad informarli dei rischi specifici.
5. Al momento dell'avvio al lavoro dei lavoratori temporanei presso le Imprese utilizzatrici gli stessi dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuali previsti.



6. L'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice restano soggette a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Art.12

Cauzione e copertura assicurativa

1. L'impresa autorizzata è tenuta, a titolo di garanzia degli obblighi scaturiti dall'autorizzazione, a prestare apposita cauzione di importo pari a **5.000,00 euro (cinquemila/00 euro)**, anche mediante fidejussione che contenga le seguenti clausole:

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- prevedere la rinuncia scritta del beneficiario (Capitaneria di Porto di Imperia) quale condizione necessaria ai fini dello svincolo;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Capitaneria di Porto di Imperia.

2. L'impresa autorizzata è altresì tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni a terzi, persone e cose, con massimale adeguato al tipo di attività svolte, relativa alla responsabilità civile nei confronti dei terzi ed alla responsabilità civile dei dipendenti, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Art.13

Sospensione revoca dell'autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa autorizzata

1. All'Autorità spetta la facoltà di accertare la completa osservanza del presente Regolamento e di ogni altra norma anche attraverso l'acquisizione di qualsivoglia informazione e/o documentazione ritenuta necessaria, nonché il controllo sul possesso e la permanenza dei requisiti in seno all'impresa ed all'attività svolta.

2. L'Autorità può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'Autorizzazione o, nei casi più gravi, procedere a revoca della stessa, allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata derivanti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile e/o del presente Regolamento e dell'Autorizzazione.

3. L'Impresa autorizzata può rinunciare per giustificati motivi all'Autorizzazione con preavviso di almeno 8 mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità di fissare un ulteriore termine massimo di 4 mesi. In ogni caso l'Autorità può rivalersi sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 12.

Art.14

Violazioni tariffarie

1. La violazione delle disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 17, comma 12, Legge 84/94, ovvero da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 30.987,00 (trentamilanovecento-ottanta-sette/00).

**Art.15****Norme sanzionatorie**

1. Chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione è punito con le sanzioni previste dall'art.18 comma 4 del D.Lgs. 276/2003.

Art. 16**Disposizioni finali**

1. I lavoratori dell'Impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 84/94.

2. L'Impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo, ai sensi della Legge n. 84/94, da parte dell'Autorità che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza della attività svolta.

3. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente Regolamento è affidata all'Autorità Marittima di Imperia.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.